



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.04.2024

Info/68.24/AUTORIZZAZIONI/GIURISPRUDENZA: quando il ritardo è risarcibile

**RITARDO RILASCI AUTORIZZATIVI – GIURISPRUDENZA:
PER IL RISARCIMENTO SI DEVE PROVARE IL DOLO O LA COLPA**

Ritorniamo ancora sulla giurisprudenza in merito alle pretese risarcitorie del proponente nel caso di ritardi della P.A. nei rilasci delle autorizzazioni (v. ns. infoAMIS riportata in calce alla presente mail)

Il **ritardo** dell'Amministrazione nel **rilascio di una autorizzazione** è **risarcibile** solo provando il **dolo o colpa** della P.a., **l'ingiustizia** del danno subito e il **nesso di causalità** tra comportamento e danno per l'impresa.

Così ha stabilito il **Consiglio di Stato** nella **Sentenza 12 aprile 2024, n. 3375** avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento teso al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, per un impianto di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide.

Secondo il Tribunale Amministrativo di massimo grado, *“in giudizio non è stato allegato dalla ricorrente alcun elemento idoneo a dimostrare che il predetto periodo sia stato caratterizzato da inerzia amministrativa, trattandosi, al contrario, di un arco di tempo che il Collegio reputa logico e compatibile con la complessità delle valutazioni tecniche correlate alle prescrizioni – tanto numerose, quanto dettagliate – imposte alla stessa ricorrente”*.

Fra l'altro, conclude il Consiglio di Stato, *“la domanda presentata dalla società appellante risultava carente di importanti e sostanziali elementi progettuali che ne impedivano l'esame istruttorio e la positiva conclusione dell'iter procedimentale”* e, pertanto, **l'azione in giudizio contro il ritardo** nella conclusione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera *ex* articolo 269, D.lgs. n. 152/2006, pur legittima, **è stata respinta** in quanto **non** era stata accompagnata da **prove sufficienti** per reclamare il diritto ad un risarcimento.

Per gli interessati agli approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata.